

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l'articolo 167 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 2 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le regioni possono ridurre la resa massima del vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

VISTA la istanza del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia presentata con pec del 5 luglio 2018 assunta in pari data al prot. n. 42334, con la quale, relativamente alla vendemmia 2018/2019, viene chiesto di poter attuare la gestione della produzione del vino ottenuto dalla varietà Grillo stabilendone il limite massimo di resa a 110 quintali per ettaro per tutte le tipologie previste dalla varietà con la Denominazione di Origine Controllata "Sicilia", specificando, altresì, che i mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva Grillo eccedente tale limite possano essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC Sicilia per tutte le tipologie Grillo previste dal disciplinare di produzione, previa emissione di nuovo provvedimento regionale di sblocco;

VISTA la relazione tecnica prodotta dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia unitamente all'istanza sopra citata;

VISTA la nota prot. n. 42522 del 5 luglio 2018 con cui la Regione Siciliana ha chiesto alle organizzazioni professionali di categoria ed alle organizzazioni professionali della regione parere in merito alla richiesta del Consorzio;

VISTA la nota prot. n. 86 dell'11 luglio 2018, con cui la Coldiretti Sicilia ha concordato con quanto richiesto dal Consorzio;

CONSIDERATO che le altre organizzazioni non hanno fornito risposta entro il termine indicato, si ritiene di valutare favorevole la loro posizione in ragione del principio del silenzio assenso

RITENUTO, pertanto opportuno di accogliere la richiesta, avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia, di poter attuare la gestione della produzione del vino ottenuto dalla varietà Grillo stabilendone il limite massimo di resa a 110 quintali per ettaro per tutte le tipologie previste dalla varietà con la Denominazione di Origine Controllata "Sicilia", specificando, altresì, che i mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva Grillo eccedente tale limite possano essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC Sicilia per tutte le tipologie Grillo previste dal disciplinare di produzione, previa emissione di nuovo provvedimento regionale di sblocco;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 22 ottobre 2014 n. 27 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 5 dicembre 2014, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 696 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 47 del 13 febbraio 2018, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1

Di accogliere, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia.

Art. 2

Di stabilire, per la vendemmia 2018/2019, il limite massimo di resa a 110 quintali per ettaro per tutte le tipologie previste dalla varietà Grillo con la Denominazione di Origine Controllata "Sicilia".

Art. 3

Di stabilire che i mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva Grillo eccedente il limite di cui sopra possano essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC Sicilia per tutte le tipologie Grillo previste dal disciplinare di produzione, previa emissione di nuovo provvedimento regionale di sblocco.


Art. 4

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Palermo, all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio ed al Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia.

Art. 5

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel Portale PIR tra le news del Dipartimento Agricoltura.

Palermo, li 20 LUG. 2018



Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

Carmelo Frittitta

[Handwritten initials]